


LA CONDIZIONE GIURIDICA DELLE DONNE IN VALTELLINA

a cura di dott.ssa Gloria Camesasca
(Funzionario Archivista - Archivio di Stato di Sondrio)

Per approfondire la condizione giuridica delle donne in Valtellina nei secoli scorsi occorre esaminare le norme riportate negli Statuti civili, in particolare quelle riguardanti il diritto matrimoniale e le successioni. Da una prima analisi si deduce che vi era una condizione di subordinazione rispetto al mondo maschile. La situazione di minorità femminile derivava dalla rigida applicazione di prescrizioni, che in realtà avevano lo


scopo di tutelare i diritti delle donne all'interno della società e non di porle in una condizione sfavorevole.

Valga come esempio quanto prescritto dal capitolo 138: nessuna donna poteva partecipare ad alcuna azione giuridica o stipulare contratti (ad es. vendite, cessioni, donazioni, obblighi, rinunce, confessioni o ricevute di pagamento) senza aver ottenuto il consenso di un parente prossimo di sesso maschile, cioè il marito, o se non era ancora sposata, il padre o un suo congiunto per linea paterna o, in assenza di queste figure «si richieda la presentia, il consenso, et il giuramento de doi vicini della medema vicina(n)za».



Raccolta Romegjalli, vol. 49, *Li Statuti di Valtelina riformati nella Città di Coira nell'anno del Signore MDXLVIII*, in Poschiavo, per Dolfino Landolfo 1549 (frontespizio)


Alcune forme di garanzia giuridica erano previste in occasione del matrimonio. Il complesso dei beni dotali in Valtellina era costituito dalla dote, versata dal padre o da altri parenti della donna per lo spozalizio, dalla «donazione per le nozze» messa a disposizione dalla famiglia del futuro marito per coprire i costi della cerimonia e infine, in accordo con una tradizione comasca, dall'antifatto, che era una cifra pari alla metà del valore della dote corrisposta dal coniuge o dal suocero prima della formalizzazione del contratto nuziale (da cui trae origine il nome "ante factum"). L'insieme dei beni dotali serviva per il mantenimento della moglie e costituiva quindi una sorta di fondo di garanzia per il suo sostentamento, soprattutto nel caso in cui si verificasse il decesso del marito. Specifiche norme vennero fissate proprio per garantire che tale patrimonio non fosse intaccato. Nel capitolo 146 degli Statuti si precisava infatti che per l'intera durata del matrimonio la moglie non poteva alienare i beni dotali (cioè trasferire ad altri la proprietà o i diritti mediante vendita o donazione), nemmeno nel caso in cui il marito si trovasse in condizioni di disagio o povertà («ancora ch'esso marito confessi, che declina in povertà, ovvero altrimenti fusse provato»).



Raccolta Quadrio, vol. C 18
Li Statuti di Valtellina riformati nella Città di Coire nell'anno del Signore MDXLVIII, in Poschiavo, per il podestà Bernardo Massella, 1668 (p. 81)

In caso di morte del marito, la dote serviva per garantire il sostentamento della donna, che dopo essere rimasta per un anno presso la casa del coniuge poteva scegliere di vivere da sola mantenendosi con la rendita dotale, oppure abbracciare la vita religiosa o contrarre un nuovo matrimonio. Qualora il consorte prima di morire, l'avesse nominata «massara & usufrutuaria delli suoi beni, custodiendo lei il letto, & l'honore del marito suo», secondo quanto prescritto dal capitolo 151 degli Statuti, poteva anche continuare a vivere presso la dimora coniugale. Il marito non aveva facoltà di designare la moglie come sua erede, o donarle alcuna proprietà:

«niun Marito possa instituire herede a sè la moglie, né a quella legare, né per testamento, né per codicillo, né per qualunque altra ultima volontà»




Raccolta Romegiali, vol. 21

Li Statuti di Valtellina riformati nella Città di Coire nell'anno del Signore MDXLVIII, in Poschiavo, per il podestà Bernardo Massella, 1668 (frontespizio)

Anche esaminando il diritto successorio si palesano dei comportamenti discriminanti verso le donne. Quando si spartiva il lascito dei genitori, i discendenti femminili erano penalizzati, perché nelle successioni, qualora non vi fossero precise disposizioni testamentarie era prescritto che «li maschi discendenti siano preferiti alle femine nate del medemo matrimonio, et anchora alle femine nasciute d'altro matrimonio, et alli discendenti come di sopra nasciuti da esse femine» (cap. 185). L'unico obbligo che avevano gli uomini si riferiva all'istituto dotale che andava comunque garantito: «Ma

siano tenuti essi maschi in tal caso di dottare temporalmente, ovvero spiritualmente condecientemente, secondo la qualità delle persone, et le forze del patrimonio di quello chi more, esse femine descendente dalla linea masculina, escluse come di sopra, fra l'anno decimo ottavo compito della sua età almeno, se non saranno dottate. Et in quel mezzo siano tenuti di alimentar quelle condecientemente» (cap. 185).

Analoghe norme disciplinavano le altre tipologie di successioni (ad es. quelle *ab intestato*). Qualora il testatore volesse assegnare la stessa quota sia ai maschi che alle femmine, ripristinando così una sorta di equilibrio, doveva lasciare precise disposizioni e comunque tale operazione poteva essere fatta solo nella misura consentita dalle leggi.



Raccolta Quadrio, C 29
Li Statuti di Valtellina riformati nella Città di Coira nell'anno del Signore MDXLVIII, in Coira, per la vedova del quondam Andrea Pfeffer stampatore, 1737 (pp. 134-135)

In base alle indagini compiute risulta dunque evidente che le norme, seppur concepite e scritte per tutelare le donne, sancivano comunque una condizione di subordinazione del mondo femminile rispetto a quello maschile, nettamente predominante.